



# Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

[www.comunealassio.it](http://www.comunealassio.it) – [comune.alassio@legalmail.it](mailto:comune.alassio@legalmail.it)  
Settore 1° - Servizio *Salvaguardia Ambientale*

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MUSICALI RUMOROSE**

# **REGOLAMENTO**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n.26 del 27/05/2002 e modificato con Deliberazione di C.C.  
n. 52 del 29/08/2011*

---

## ART 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dello svolgimento di attività rumorose musicali ivi comprese quelle temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ai sensi dell'art. 13 della Legge Regione Liguria 20 Marzo N.12.

## ART 2

Tutte le attività rumorose musicali devono rispettare le disposizioni impartite dalla normativa nazionale (Legge 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n.215) regionale (L.R. 20 Marzo 1998 n.12, Delib. G.R. 28 Maggio 1999 n.534) e in particolare i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni così come disciplinati dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Alassio attualmente in vigore approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 263 del 20 Novembre 2001.

## ART 3

Le sorgenti sonore prodotte nei luoghi di **intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo al chiuso**, compresi i circoli privati e nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, devono rispettare i livelli massimi di pressione sonora consentiti dal D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215.

## ART 4

Le sorgente sonore prodotte nei luoghi di **intrattenimento danzante all'aperto** che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora devono rispettare quanto previsto dal D.P.C.M. 1 MARZO 1991.

## ART 5

Le sorgenti sonore prodotte nei luoghi di pubblico spettacolo all'aperto compresi i pubblici esercizi ed esclusione delle attività di cui all'art. 4 che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora devono rispettare i limiti massimi di esposizione indicati nella tabella 2.1 del piano di zonizzazione acustica comunale in vigore.

I titolari, responsabili o legali rappresentanti che svolgono tali attività dovranno dichiarare che non superano i limiti massimi di esposizione al rumore del sopraccitato piano di zonizzazione acustica comunale in vigore, con autocertificazione allegata alla Denuncia di inizio attività o domanda per ottenere la licenza di Polizia Amministrativa.

## ART 6

Tutte le sorgenti sonore temporanee prodotte nei luoghi di **pubblico spettacolo sia al chiuso che all'aperto**, compresi i circoli privati e nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente che non rispettano i limiti di cui agli artt. 2 e 5 devono ottenere prima dell'inizio il nulla osta di impatto acustico per l'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa temporanea ai sensi e nel rispetto degli artt. 7 e 8.

## ART 7

In osservanza di quanto stabilito dalla D.G.R. 752 del 28.06.2011 tutte le attività di pubblico spettacolo all'aperto site nelle aree di classe III e IV del piano di zonizzazione acustica vigente possono superare i limiti massimi di esposizione al rumore espressamente indicati nella tabella 2.1 del piano di zonizzazione acustica del Comune di Alassio attualmente in vigore fino al limite di 70 dB (A) da misurare in prossimità dell'edificio più esposto con esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale, per un periodo non superiore a 60 giorni nell'arco dell'anno; ogni singola autorizzazione per attività temporanea non potrà essere concessa per un periodo superiore a 15 giorni e che sia comunque contenuta entro le ore 00.30.

Le attività di cui sopra devono ottenere prima dell'inizio il nulla osta di impatto acustico per l'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa temporanea presentando la domanda con indicato il periodo per il quale sia concessa la deroga e la documentazione elencata all'art.8.

## ART 8

Il Legale rappresentante o titolare dell'attività che produce rumori di cui all'art. 6 e 7, deve presentare al Comune di Alassio, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attivazione della sorgente sonora la seguente documentazione:

- **Domanda** in carta semplice;
- **Relazione tecnica di impatto acustico** in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art.2 legge n.447/95), firmata per presa visione anche dal richiedente il nulla osta, in cui risultino:

### **Nell'area di attività:**

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora all'interno dell'area in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività.

In analogia a quanto prescritto per i locali di pubblico spettacolo dal DPCM 16/04/99 n.215, con preciso riferimento alla tutela della salute dei presenti, il livello di emissione sonora nell'area non

dovrà superare i 95 dB(A) di  $L_{Aeq}$ , senza distorsioni, ed i 102 dB(A) di  $L_{Asmax}$ .

Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia.

Si precisa che nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente e dal gestore dell'attività.

#### **All'esterno dell'area dell'attività:**

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/98 rispettando:
  - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 1/03/91.
  - all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- la presenza di ricettori sensibili di "classe 1" come da Tab.A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicare la distanza dal locale).
- indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell'art.6 del DPCM 1/03/91) nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- descrizione degli interventi di fono isolamento realizzati.
- il numero di iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.
- **Planimetria dell'area dell'attività** (in duplice copia) in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:
  - la posizione delle apparecchiature
  - i punti delle rilevazioni fonometriche

#### **ART 9**

In occasione di manifestazioni eccezionali **nelle aree di classe III e IV del piano di zonizzazione acustica** che superano i limiti di cui all'art. 5, per la durata massima di tre giorni nel periodo di Luglio, Agosto e settembre, il responsabile dello spettacolo deve presentare al Comune di Alassio almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attivazione della sorgente sonora la documentazione di cui all'art.8.

#### **ART 10**

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.n.447 del 1995 e dalla L. regione Liguria 20 Marzo 1998 n.12.